



Prot. n. (vedi segnatura)

Lecce, 31/08/2021

Al Personale Docente e A.T.A.
A studenti e studentesse
Ai Sig.ri Genitori
Al DSGA
All'utenza esterna
All'albo on line
Al sito web

OGGETTO: *Disposizioni per garantire l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2021-2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 81/2008;
VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018, con particolare riferimento agli artt. 9, 22, 24 e 41 comma 3;
VISTO il D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria";
VISTO l'art 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021;
VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID.19"; VISTA la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-Cov-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";
VISTO il Rapporto IISS COVID-19 n. 58/2020 **Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia**;
Visto il Rapporto IISS COVID-19 n. 11/2021 Rapporto ISS COVID-n. 11/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2. Versione del 18 aprile 2021.";
VISTO il Decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";
VISTO il Decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
VISTA la Circolare n. 13 del Ministero della Salute del 04/09/2020 – '**Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici 'fragili' della Circolare del 29 aprile 2020** recante Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività';
VISTO il Piano scuola 2021-2022, "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021-2022", adottato con il quale il Ministero dell'Istruzione ha adottato il Decreto 6 agosto 2021, n. 257;
VISTO il Parere tecnico emanato dal M.I. su 'Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti';

VISTI i verbali del CTS n. 31 del 25 giugno 2021 e n. 34 del 12 luglio 2021;
VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID - 19”, nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza, Ministero dell’Istruzione prot. n. 0000021 del 14 agosto 2021;
VISTA la Circolare interministeriale n. 13 del 14 settembre 2020;
VISTE le note INL n. 10962 del 5 luglio 2021 e n. 13672 del 27 luglio 2021;
VISTA la circolare INPS n. 2842 del 6 agosto 2021;
VISTA la nota del M.I. prot. 1260 del 30 agosto 2021;
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del DL n. 111 del 2021, nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, l’attività scolastica e didattica è svolta in presenza” e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigente, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi del Liceo Artistico e Coreutico Ciardo - Pellegrino;
TENUTO CONTO dell’esigenza di organizzare i servizi amministrativi, tecnici e ausiliari e l’avvio delle attività didattiche in presenza nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;
SENTITO il comitato antiCovid

EMANA

le seguenti Disposizioni per il corretto avvio e il regolare svolgimento in presenza delle attività educative e formative per l’a.s. 2021-2022, sulla base della normativa attualmente vigente.

PREMESSA

Per l’avvio dell’a.s. 2021/2022, la sfida è assicurare a tutti lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, nonché la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri studenti e delle nostre studentesse.

Il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS), in considerazione della progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana, ritiene necessario dare priorità alla didattica in presenza raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico. Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico, resta fondamentale mantenere le altre misure di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico.

La vaccinazione è una misura fondamentale di prevenzione per contenere la diffusione della SARS-Cov-2. Pertanto è essenziale che il personale docente e non docente assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione, contribuendo alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola. Al medesimo scopo, è stata promossa la vaccinazione degli studenti. Per il nostro Liceo, la vaccinazione degli studenti e delle studentesse è stata programmata per il giorno 14 settembre 2021, presso il Palazzetto dello Sport.

Sarà cura di questa Istituzione portare avanti campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie attraverso le quali richiamare le precondizioni per la presenza a scuola, consolidando la cultura della sicurezza e sollecitando la responsabilità di ciascuno.

MISURE ADOTTATE da questa Istituzione scolastica, sulla base del *Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19* del 14 agosto 2021 (a cui si fa riferimento per quanto non espressamente detto nel presente documento), del **Piano scuola 2021-2022** e delle **Misure previste dal D.L. 111/2021**.

1. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita
2. Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature
3. Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale
4. Disposizioni relative alla misura del distanziamento
5. Disposizioni relative alla organizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO (...)
6. Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni
7. Disposizioni relative all'aerazione degli spazi
8. Uso dei locali esterni all'Istituto Scolastico e utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti esterni
9. Supporto psicologico, pedagogico-educativo
10. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all'interno dell'Istituto scolastico
11. Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS
12. Costituzione di una Commissione - Referenti Covid

OBBLIGHI GENERALI - CONTROLLO TEMPERATURA – TRACCIAMENTO CONTATTI CON PERSONE POSITIVE

Si forniscono le seguenti informazioni riguardanti in particolare:

- a) **l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali** e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- b) **l'obbligo di informare tempestivamente** la Dirigente o i Collaboratori della Dirigente o il Referente COVID **di eventuali contatti stretti con persone positive**, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto;
- c) **il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l'ingresso, condizioni di pericolo** (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc.);
- d) **il divieto di assembramenti.**

1. MODALITA' DI INGRESSO/USCITA

Riguardo alle modalità di ingresso/uscita, particolare attenzione andrà posta ai seguenti aspetti:

- a) **il rispetto dell'apposita segnaletica orizzontale** posta all'interno dell'edificio scolastico nei plessi;
- b) **il rispetto degli accessi previsti per studenti e docenti e delle file per l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico:** saranno opportunamente regolamentati al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale.
- c) **il rientro del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19**, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una certificazione medica da cui risulti la **"avvenuta negativizzazione"** del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Green pass

- a) ***Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 ter., comma 1 del Decreto- Legge 6 agosto 2021, n. 111.***
- b) ***Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è***

sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

- c) *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 04/08/2021 n. 35309.*
- d) *Per maggiori dettagli, si rimanda all'appendice specifica sulle disposizioni relative al Green pass.*

Accesso dei visitatori

Tutti i visitatori dovranno sottostare alle presenti disposizioni, emanate dal DS, sentito l'RSPP di istituto, il Medico competente, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il Referente COVID e la RSU di Istituto.

Si forniscono i seguenti criteri di massima:

- **ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;**
- **limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa** (previa prenotazione e programmazione);
- **registrazione dei visitatori ammessi**, (indicare: nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza) su specifico modulo;
- **controllo della temperatura e del dispositivo di protezione tramite termoscanner posti agli ingressi delle sedi;**
- **differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso / uscita;**
- **predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale** (distanziamento necessario e percorsi da effettuare);
- **dotazione di dispenser con gel disinfettante in ogni servizio igienico, aula, laboratorio, corridoio, spazio adibito ad attività didattiche e negli Uffici;**
- **pulizia approfondita e aerazione frequente degli spazi;**
- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di una sola persona (solo genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale), nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio.
- rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

Organizzazione dell'orario delle lezioni

Si rimanda alle specifiche disposizioni organizzative che verranno emanate a seguito del tavolo prefettizio con pianificazione a livello provinciale.

Con successive note emanate prima dell'inizio delle lezioni, saranno comunicate regole dettagliate da rispettare per evitare assembramenti: ingressi ed uscite ad orari anche scaglionati, orario delle lezioni, accesso ai distributori di bevande, accesso ai laboratori e agli impianti sportivi e coreutici.

2. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti.

Il DSGA predisporrà, a tal fine, un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato **con SCHEDE PULIZIA / SANIFICAZIONE dei DIVERSI LOCALI PRESENTI nell'Istituto, riferito alle pulizie dei seguenti locali:**. Nel piano di pulizia occorre includere:

- ambienti di lavoro (uffici);
- aule didattiche e materiale didattico;
- palestre, sale danza e annessi spogliatoi;
- servizi igienici;
- aree comuni;
- aree ristoro;
- biblioteche e sale studio;

- laboratori con attrezzature e postazioni di lavoro;
- aree esterne;
- superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

I collaboratori scolastici dovranno

- **garantire quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia** previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020: - utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020
- **garantire la adeguata aerazione di tutti i locali**, mantenendo costantemente (o il più possibile aperti) gli infissi esterni delle aule e dei servizi igienici. Questi ultimi devono essere sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; - sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni
- **sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti** (materiale didattico, attrezzi da palestra e laboratori di indirizzo, utensili vari...) **destinati all'uso degli alunni.**

Nel corrente anno scolastico il personale sarà dotato di **dispositivi di sanificazione a nebulizzazione per una sanificazione più accurata delle superfici** (banchi, tastiere e pc, altre suppellettili).

Si fa espresso riferimento al documento dell'INAIL - Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche – vers. 28/07/2020

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente.

In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, **i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati.**

Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.

Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

3. IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina di tipo chirurgico. La scuola predispone contenitori appositi per la dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che saranno smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente (ved. di seguito).

Studenti

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

Personale scolastico

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica. Per il personale impegnato con studenti con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si terrà conto della tipologia di disabilità e delle indicazioni del medico competente.

Modalità di dismissione dei DPI non più utilizzati (mascherine, guanti in lattice, visiere para-schizzi, ecc.) e di **eliminazione dei rifiuti**

Nelle postazioni dedicate alla raccolta differenziata è stato aggiunto un contenitore che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per la dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili. Nel contenitore è opportuno inserire un **doppio sacchetto** che, prima dello smaltimento come rifiuto indifferenziato, andrà sigillato con nastro adesivo.

I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291).

4. MISURA DEL DISTANZIAMENTO

Si prevede il **rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro** (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile.

Si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.

Tutti, oltre a rispettare personalmente le disposizioni sopra riportate, dovranno collaborare affinché studenti, genitori, esperti esterni e visitatori rispettino rigorosamente le disposizioni del Dirigente Scolastico.

Norme specifiche per attività didattiche coreutiche e motorie (e laboratoriali)

Attività coreutiche

Come da indicazioni del CTS richiamate dalla nota ministeriale prot. n. 16495 del 15/09/2020, durante lo svolgimento delle attività coreutiche nel Liceo coreutico, dovrà essere garantito un aumento significativo del distanziamento interpersonale tra gli studenti e tra gli studenti e i docenti. Inoltre, si dovrà evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri (spogliatoi) gli indumenti indossati per l'attività coreutica, che dovranno essere riposti in zaini o borse personali.

Attività motorie

Facendo riferimento alla normativa vigente, alle linee guida dell'USR Emilia Romagna e alle due giornate di aggiornamento organizzate dalla FIDAL per la ripresa in sicurezza dell'Educazione Fisica nella scuola (Fidal corsidocenti@fidal.it), si emanano le seguenti norme:

1. Si fa uso della mascherina negli spostamenti e nel tempo di permanenza negli spogliatoi, ma **non durante l'attività motoria** (cit. rispetto al criterio della protezione è utile ricordare che, ove l'evoluzione del contagio ne imponesse l'obbligo, l'uso della mascherina - da non utilizzare durante l'attività motoria perché potrebbe impedire l'assunzione di una adeguata quantità di ossigeno - è da prevedersi per gli spostamenti e durante le fasi di attesa).
2. Prima di entrare in palestra o nei campi all'aperto è obbligatorio sanificare le mani
3. Saranno privilegiate attività all'aperto, compatibilmente con le variabili metereologiche, ma almeno nelle prime fasi dell'avviamento dell'a.s. si dovranno evitare gli sport di squadra e di gruppo.
4. Le attività al chiuso saranno regolarmente svolte con il distanziamento previsto (2 metri) garantendo una opportuna e frequente aerazione.
5. La suola delle scarpe non deve entrare in contatto con indumenti, zaini, oggetti personali, parte del corpo, pertanto, solo se si pratica attività al chiuso, è necessario cambiare le scarpe.
6. Sarà obbligatorio posizionare zaini, occhiali, cellulari e altri oggetti personali in spazi idonei che la scuola metterà a disposizione degli alunni sia negli spogliatoi che all'aperto.

7. Alla fine e all'inizio della lezione gli alunni faranno un uso contingentato degli spogliatoi, allo scopo di svolgere le azioni di pulizia personale e sanificazione dell'attrezzi usati e da usare, vigilati da un collaboratore scolastico che provvederà alla sanificazione degli ambienti nell'avvicendamento delle classi.
8. Negli spogliatoi saranno previste delle postazioni che prevedono il distanziamento.

Attività laboratoriali - Sdoppiamento di classi in gruppi-classe

Per le attività didattiche coreutiche e motorie e alcune attività laboratoriali, laddove gli spazi non abbiano capienza per l'intero gruppo classe, è previsto uno sdoppiamento della classe in gruppi classe, con utilizzo dell'organico aggiuntivo Covid o dell'organico dell'autonomia.

5. ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)

La Scuola procederà a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

6. GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni sarà disciplinato con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza (un metro). L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico.

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, la scrivente ne indicherà le modalità di utilizzo, sentito anche il Consiglio di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

Ricreazione

La ricreazione si svolgerà in spazi chiusi (corridoi o atri, che verranno indicati con apposita circolare) o negli spazi aperti della scuola, laddove accessibili.

E' obbligatorio l'uso della mascherina quando non è garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Durante la ricreazione è vietato l'uso dei bagni e dei distributori.

I distributori di alimenti verranno ripristinati, con accesso rigorosamente individuale e controllato. Le tastiere dei distributori saranno protette da pellicole igienizzanti.

In caso di comportamenti che determinino assembramenti, gli alunni rimarranno nelle proprie aule.

Obblighi di vigilanza del personale docente e ATA

Come da normativa, il docente della prima ora dovrà essere in aula almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni

Nel corso della ricreazione, la vigilanza degli studenti in aula è affidata al docente in servizio; la vigilanza negli spazi comuni è affidata al collaboratore assegnato all'area individuata.

7. AEREAZIONI DEGLI SPAZI

I Collaboratori scolastici e i docenti durante le ore di lezione devono garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche. In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.

Tutte le aule didattiche, i laboratori e gli uffici di segreteria saranno dotati di depuratori d'aria con filtri HEPA che filtrano e trattengono i microrganismi.

8. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione saranno definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, si ritiene opportuno limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione).

9. SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO-EDUCATIVO


Come nell'anno scolastico 2020-2021, sarà predisposto un servizio di supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico, per gli studenti e per le famiglie, attraverso l'intervento di psicologi e di docenti interni esperti nel campo del sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

Saranno rafforzati gli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza.

10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali, ad esempio, la tosse dovranno essere seguite scrupolosamente le indicazioni contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), nonché di quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" – (Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto) al quale si rimanda.

Qui lo schema riassuntivo:



Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”. Di seguito le più importanti disposizioni:

- in caso di soggetto vaccinato da almeno 14 giorni, a seguito di evidenza di contatto stretto si deve cominciare la quarantena, che però può essere interrotta dopo soli 7 giorni a fronte di un tampone risultato negativo;
- il periodo di quarantena può comunque essere interrotto dopo 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare;
- in caso di soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, la quarantena rimane di 10 giorni al termine del quale dovranno sottoporsi a tampone antigenico o molecolare.

11. SORVEGLIANA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS

In questa Istituzione scolastica il medico competente viene nominato dalla stessa per la sorveglianza sanitaria di cui all’ex art. 41 del D. lgs. 81/2008.

Ha il compito di collaborare con la scrivente, con il Referente COVID e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.

In particolare, **cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute** (nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020).

In merito alla **sorveglianza sanitaria eccezionale**, come previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico competente.

Lavoratori fragili

Con la nota n. 10962 del 5 luglio 2021, l’INL ha ricordato che, a decorrere dall’1 luglio 2021, non sono più in vigore alcune tutele previste nelle misure antiCovid adottate dal Governo da marzo 2020 .

Nella successiva nota INL n. 13672 del 27 luglio 2021 con riferimento ai lavoratori in condizioni di rischio – facendo seguito a quanto riportato alla precedente nota citata - si evidenziano le disposizioni recate dal recente D.L. n. 105 del 23 luglio u.s. (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23.07.2021).

Per i lavoratori ‘fragili’, ferma restando l’esclusione della presenza in sede, stante il diverso contesto epidemiologico nonché l’evoluzione della realizzazione del piano vaccinale nazionale, sarà cura del dirigente acquisire la rinnovata valutazione del medico competente in ordine all’idoneità a svolgere attività lavorativa in sede, eventualmente fornendo indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente precauzionali. In particolare, si segnala che per i lavoratori fragili indicati nel comma 2 dell’art. 26 del D.L. 18/2020 (i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) è stata prorogata fino al 31 ottobre 2021 la disposizione di cui al comma 2 bis del medesimo art. 26 cit. secondo la quale i suddetti lavoratori “svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.” Il decreto legge n. 105/2021 dispone altresì la proroga fino al 31 dicembre 2021 del termine (già prorogato al 31 luglio p.v. - v. nota prot. 10962 cit) previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020 per il quale “fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei

lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.”

Con riguardo alla tutela per i lavoratori cosiddetti “fragili”, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, l’INPS con nota 2842 del 6 agosto 2021 ha comunicato che, relativamente alla suddetta tutela, non sono state previste ulteriori proroghe (dopo il 30 giugno), considerato che il recente decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all’articolo 9, ha apportato modifiche al solo comma 2-bis dell’articolo 26, prevedendo la proroga delle misure previste per i lavoratori “fragili” ai fini dello svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile.

Laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile i periodi di assenza dal servizio non sono equiparati al ricovero ospedaliero, vengono regolarmente conteggiati ai fini del superamento del comporta e rilevano per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

Inoltre non è prevista indennità di malattia per i lavoratori che sono posti in quarantena dopo essere entrati in contatto con una persona positiva.

Con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da Covid-19, invece, le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali autorizzano il riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione.

Studenti in situazione di fragilità

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

della diagnosi), elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

12. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE - REFERENTI COVID

La scuola ha individuato un Referente scolastico d’Istituto per COVID-19 e un referente per ciascun plesso. Il Referente svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento. È prevista, ad inizio anno scolastico, l’identificazione anche di sostituti necessari per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del Referente.

Il Referente scolastico per COVID-19 svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione. In presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di prevenzione nell’attività di tracciamento dei contatti fornendo:

- l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato
- l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato
- elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (per gli asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi) e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della diagnosi)
- elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Referenti scolastici Covid-19 incaricati:

Sede	Cognome e Nome referente
Sede Centrale Plesso 1 Via Vecchia copertino	Litti Daniela (referente Covid d’istituto) sost. Spedicati Oronzo
Succursale – Plesso 2 Viale De Pietro, 12	Capodacqua Maria Rita
Succursale – Plesso 3 Viale De Pietro, 10	Cofano Vito

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, la scrivente ha costituito dallo scorso anno un **Comitato antiCovid** composto da: Dirigente scolastico, che la presiede, DSGA, Medico competente, Referente COVID, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, RSU d'istituto, Presidente del consiglio d'istituto, con funzioni di definizione delle regole precauzionali indicate nel Protocollo di sicurezza, ma anche dell'"auto-verifica" di quanto posto in essere e della sua rispondenza alle esigenze di tutela e di efficacia degli interventi delineati..

Le presenti disposizioni si applicano nell'anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento.

Sul sito dell'Istituzione scolastica (www.liceociardopellegrinolecce.edu.it) è presente un'area contenente tutte le disposizioni e le informazioni relative all'emergenza epidemiologica.

Le presenti disposizioni fanno parte integrante del DVR e ne costituiscono l'aggiornamento, come prescritto da normativa, in relazione all'andamento dell'emergenza epidemiologica.

F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana Paola RUCCO

ALLEGATI:

Disposizioni specifiche relative al GREEN PASS

Informativa sul trattamento dei dati